



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 209/17/CIR**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
PARONI / WIND TRE S.P.A. (GIÀ H3G S.P.A.)  
(GU14/2562/16)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del sig. Paroni, del 9 dicembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **1. La posizione dell'istante**

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica di rete mobile n. 3404830XXX, ha contestato addebiti non giustificati nelle fatture emesse nei mesi di marzo e maggio 2016 e la mancata risposta ai reclami. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso della discussione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

a. l'istante ha riscontrato nella fattura n. 1633094143 dell'8 marzo 2016 un addebito pari a euro 9,41 relativo a servizi non richiesti e ha presentato tempestivo reclamo il successivo 18 marzo 2016, senza ricevere alcun riscontro;

b. nella fattura n. 1634745537 dell'8 maggio 2016 ha riscontrato un addebito pari a euro 45,55 relativo a servizi non richiesti, prontamente contestati mediante reclamo scritto del 18 maggio 2016, anch'esso rimasto privo di riscontro;

c. in sede di replica alle memorie dell'operatore, l'istante ha eccepito l'inammissibilità delle stesse in quanto depositate oltre il termine di trenta giorni previsto nella lettera di convocazione.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- i. lo storno degli importi contestati;
- ii. la liquidazione dell'indennizzo per la mancata risposta ai due reclami;
- iii. la liquidazione dell'indennizzo per attivazione di servizi non richiesti;
- iv. la liquidazione di ogni altro indennizzo che l'Autorità riterrà di liquidare;
- v. il rimborso delle spese di procedura.

## **2. La posizione dell'operatore**

La società H3G, (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "H3G" o "Società"). nella memoria, ha eccepito l'improcedibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 2 del *Regolamento sugli indennizzi*, in quanto le richieste dell'istante sono state soddisfatte in sede di tentativo di conciliazione.

## **3. Motivazione della decisione**

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per le seguenti motivazioni.

In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'istante in relazione alla memoria depositata da H3G oltre il termine previsto.

Dalla documentazione depositata dal sig. Paroni, in particolare dal verbale del CORECOM Veneto del 20 settembre 2016, risulta che la società H3G ha provveduto a rimborsare gli importi contestati pari complessivamente a euro 54,96 e a riconoscere



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

l'importo pari a 60,00 per la mancata risposta ai due reclami, come previsto dalla propria Carta servizi, pertanto, ai sensi dell'articolo 2 del *Regolamento sugli indennizzi*, le richieste dell'istante di cui ai punti i. e ii. risultano già soddisfatte in sede di conciliazione e, pertanto, non possono essere riproposte in sede di definizione.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto iii., la stessa non può trovare accoglimento, tenuto conto che quanto ai servizi digitali deve rammentarsi che trattasi: a) di servizi diversi dai servizi di comunicazione elettronica ai quali si riferiscono gli indennizzi del *Regolamento sugli indennizzi*; b) di servizi forniti da soggetti terzi rispetto all'operatore di comunicazione elettronica che, come tale, resta estraneo al rapporto contrattuale tra l'utente ed il fornitore del servizio; c) di servizi in relazione ai quali il rapporto contrattuale con l'operatore, che costituisce fondamento per il riconoscimento dell'indennizzo e del corrispondente meccanismo di liquidazione, attiene solo alla fase dell'addebito, e non a quello della attivazione in senso stretto.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto iv., la stessa non può essere accolta in quanto non si ravvisano gli estremi per la liquidazione di alcun ulteriore indennizzo se non quello relativo alla mancata risposta ai reclami che ha già trovato il suo accoglimento in sede di conciliazione.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto v., in considerazione del mancato accoglimento delle richieste dell'istante, si ritiene equo compensare le spese di procedura tra le parti.

CONSIDERATO che la società H3G S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA** **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta l'istanza del sig. Paroni nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi